

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con il documento n. 23/113/CR08/C7 del 12 luglio 2023 trasmesso con nota prot. n. 4647/C7SAN del 12 luglio 2023, a fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa di cui all'art. 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha inteso fornire un contributo utile al fine di un'omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto ed ha evidenziato la possibilità per le Regioni e le Province autonome di effettuare, nell'ambito delle linee d'indirizzo della Conferenza scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali e fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti,

Ciò premesso, si ritiene di fornire agli enti del SSR indirizzi regionali per l'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex l. 43/2006 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in coerenza con il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sopracitato.

Si riporta di seguito l'art. 3-quater del D.L. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del d.l. 30 marzo 2023 n. 34 convertito in legge 26 maggio 2023 n. 56 :

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.».

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonchè di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

La normativa di che trattasi nasce in un contesto emergenziale di fabbisogni assistenziali crescenti e carenze di figure professionali sanitarie con la finalità di ampliare l'offerta di prestazioni professionali. La normativa in particolare:

- differisce **al 31 dicembre 2025** il termine ultimo di vigenza dell'articolo e fa venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023) eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- introduce l'obbligo per il Ministero della Salute di effettuare periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della previsione legislativa.

Resta invece immutato il secondo comma dell'articolo 3-quater del DL 127/2021 e la relativa necessità per l'ente datore di lavoro, in funzione del rilascio dell'autorizzazione, di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e di attestare che la *“predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”*.

A) Attività consentite -Destinatari -Tipologie di incarico

Le disposizioni sopra riportate prevedono che al personale **delle professioni sanitarie del comparto sanità** (con esclusione quindi del personale della dirigenza) di cui alla L. 43/2006 al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si riportano di seguito i testi dell'articolo 4, comma 7 della L. 412 /1991 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 4, comma 7, L. 412/1991

“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. Omissis

Articolo 53 D.Lgs. 165/2001

“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”. Omissis

In base alla ratio della normativa sopracitata le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, **sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio**. Ne discende, quindi, che per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità.

Considerato che il comma 2 dell'art. 3-quater fa riferimento alla necessità della preventiva autorizzazione aziendale per gli incarichi di che trattasi, il predetto personale potrà espletare prestazioni professionali **solo al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza** attraverso:

- **il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche;**

- **l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private accreditate e non accreditate, comunque non convenzionate neppure parzialmente con il SSN**, in quanto la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione;
- **la stipula di contratti di prestazioni di assistenza professionale domiciliare su base oraria a favore di singoli utenti con apertura di partita IVA da parte del professionista.**

B) La procedura di autorizzazione

Gli incarichi di cui al punto A sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Tale autorizzazione è concessa con riferimento a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.

La norma pone tre condizioni perché l'azienda possa rilasciare l'autorizzazione:

- a) **l'azienda deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale.** L'ente dovrà pertanto verificare che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

L'ente dovrà inoltre acquisire l'autodichiarazione del dipendente di non prestare attività lavorativa in conflitto con le limitazioni/prescrizioni riconosciute per l'attività ordinaria in Azienda dal medico competente.

- b) **deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;** l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNLL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro. Il dipendente pertanto dovrà, in sede di richiesta di autorizzazione, assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica (ogni tre mesi) presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto. In ogni caso dovrà comunicare all'ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

L'attività non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per ferie, malattia, infortunio, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito;

- c) **l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa**, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

L'azienda dovrà rendere nota con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive correlate ai suddetti piani aziendali di contenimento delle liste di attesa e ai profili professionali del ruolo sanitario inseriti nei piani stessi e il dipendente, che chiede il rilascio dell'autorizzazione a

svolgere attività extra ufficio, dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive.

Si precisa che tale disponibilità dovrà essere richiesta a tutti coloro (i cui profili sono inseriti nei piani di contenimento delle liste di attesa) che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita al reparto ove il dipendente è incardinato.

Quanto sopra è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo aziendale di riduzione delle liste di attesa in considerazione della parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento che ne può consentire l'utilizzo presso più strutture.

La mancata effettuazione senza valida giustificazione comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Diniego di autorizzazione

1. Il diniego all'autorizzazione deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in un'adeguata motivazione, in modo di dar conto dell'esistenza dei presupposti che consentono il rifiuto e, in generale, del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede;
2. è assolutamente indispensabile un'attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse anche potenziale. **Si presume la sussistenza del conflitto di interesse**, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che **l'attività debba essere svolta con un strutture che abbiano in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'azienda o ente presso cui il professionista ha rapporto di lavoro dipendente;**
3. il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, non può essere giustificato solo dall'esistenza di situazioni di criticità connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all'utenza rispetto ai termini fissati dalle regioni, ma dalla circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività extra ufficio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni come regolamentato nel punto c) soprariportato;
4. non è rilasciabile l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento ai dipendenti che in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'azienda o ente o che risultino beneficiari di riduzioni dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo. Resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi libero professionali da parte di soggetti pubblici o privati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

L'autorizzazione rilasciata per l'assunzione di tali incarichi non costituisce copertura assicurativa per eventuali responsabilità professionali ed infortuni in cui il dipendente potrà incorrere.

Si evidenzia, infine, che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilità e il procedimento autorizzativo nel suo complesso dovranno essere definiti **in un apposito regolamento aziendale da approvarsi entro e non oltre 30 giorni** dall'adozione delle presenti linee d'indirizzo da parte della Giunta Regionale, che sarà oggetto d'informativa sindacale e che potrà anche meglio specificare le indicazioni di carattere generale contenute nel presente documento.